

## XVIII.

## TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1900

## Presidenza del Presidente CANNIZZARO.

**Sommario.** — *Incidente sull'ordine del giorno — Congedi — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Giuramento del senatore Cavasola — Discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Vicari al mandamento di Lercara Friddi » (n. 2) — Parla, nella discussione generale, il senatore Sensales, relatore — Approvazione dei due articoli del progetto di legge — Risultato di votazione — Discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato — Parla, nella discussione generale, il senatore Gadda — Rinvio del seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti e della guerra.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Incidente sull'ordine del giorno.**

ASTENGO. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ho sentito che oggi alla Camera dei deputati si discutono le interpellanze sull'assassinio del Re Umberto. Siccome io aveva presentato domanda d'interpellanza sullo stesso doloroso argomento, prima di quelle presentate alla Camera, e siccome l'onor. presidente del Consiglio non ha creduto ancora di dire se e quando crederà di rispondermi, così io devo constatare questa mancanza di riguardo, non verso di me, ma verso il Senato. E non ho altro a dire.

GIANTURCO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non credo che il senatore Astengo possa dare una siffatta interpretazione a quello che è accaduto alla Camera dei deputati.

Il presidente del Consiglio ha dovuto, nella tornata d'ieri, chiamato a dire quando si sarebbe discussa la politica generale del Governo, dichiarare, con un pensiero di cui il Senato comprenderà tutta la profonda importanza, che non poteva consentire si discutesse la politica generale del Governo prima che si fossero discusse le interpellanze relative al nefando assassinio del Re buono e leale.

Ragioni di alta convenienza politica hanno consigliato il presidente del Consiglio a consentire che quelle interpellanze si discutessero alla Camera dei deputati; ma non era certo nel pensiero suo, e non può essere nel pensiero del Governo, quello che il senatore Astengo ha creduto che vi fosse, cioè una mancanza di

riguardo verso il primo ramo del Parlamento.

È una dichiarazione questa che mi sento autorizzato a fare, pure essendo assente il presidente del Consiglio, sicuro d'interpretare il pensiero suo e del Governo.

PRESIDENTE. A me non resta che pregare l'onorevole ministro di grazia e giustizia di riferire al presidente del Consiglio l'osservazione che è stata fatta dal senatore Astengo.

L'incidente è esaurito.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese, per motivi di salute, i senatori Arrigossi, Emo Capodilista, Angioletti e Camerini.

Non essendovi osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

#### Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Invito il relatore a volerne dar lettura al Senato.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGGI. — S. M. il Re con Decreto 11 novembre 1900 ha, per la categoria 3ª, art. 33 dello Statuto, nominato senatore del Regno Caetani Onorato, duca di Sermoneta, nato il 18 gennaio 1842. Fu deputato per le legislature XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX.

La vostra Commissione dopo di aver preso in esame i documenti presentati e riconosciuta la validità dei titoli ha l'onore di proporvi ad unanimità la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Su questa proposta si voterà poi a scrutinio segreto.

A questo proposito mi è stata fatta un'osservazione, se, cioè, le votazioni per la convalidazione dei titoli dei nuovi senatori debbano farsi una alla volta, ovvero, come si usa per i progetti di legge, si possano votare i vari nomi contemporaneamente in urne separate, con un solo appello nominale. A me pare che ciò possa farsi, anche per risparmio di tempo. (Voci. Sì, sì).

PRESIDENTE. Se adunque il Senato consente, la votazione sulle conclusioni della Commissione si farà in tre urne separate, ma con un solo appello nominale.

Così resta stabilito.

Prego ora il relatore di continuare nella lettura delle sue relazioni.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGGI. — Con Regio Decreto 14 giugno 1900, fu per la categoria 3ª, art. 33 dello Statuto, nominato senatore del Regno Carnazza Puglisi Giuseppe, nato il 24 maggio 1834. Egli fu deputato per le legislature XII, XIII e XV.

La vostra Commissione esaminati e discussi i titoli ha l'onore a maggioranza di voti di proporvene la convalidazione.

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. È corsa voce, e credo con fondamento, che la Commissione si è divisa, nell'esaminare i titoli del signor Carnazza-Puglisi, in maggioranza e minoranza per una questione d'indole esclusivamente giuridica.

Io, prima di votare, per farlo con piena coscienza, prego il relatore di volermi dire se questa notizia è vera e, se lo può, desidero pure conoscere il numero dei voti favorevoli alla convalidazione ed il numero di quelli contrari.

DI PRAMPERO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO, *relatore*. È verissimo che in seno alla Commissione fu sollevata la questione se i titoli del senatore Carnazza-Puglisi fossero validi, e ciò per questa ragione: Il Carnazza ebbe intera la XII Legislatura. Fu nominato l'8 novembre 1874 e la sua convalidazione avvenne il 27 novembre dello stesso anno.

La XIII Legislatura avvenne pure regolarmente.

Quanto alla XV, fu nominato il 29 ottobre 1882. Prestò giuramento il 10 maggio 1883, la sua convalidazione avvenne il 14 maggio, stesso anno 1883, ed il 20 giugno egli venne sorteggiato.

Ora alcuni membri della Commissione avevano mosso il dubbio se, essendo stato sorteggiato nella XV Legislatura, questa non avesse a contare. Altri membri della Commissione sostenevano invece il contrario, perchè esistono altri precedenti in questo senso.

Infatti Ceneri Giuseppe venne nominato senatore per la categoria terza il 26 gennaio 1893.

Ebbe tre Legislature, e nella XV Legislature, la terza, venne nominato il 19 ottobre e poi sorteggiato fra i deputati professori. Malgrado ciò, gli furono computate le tre Legislature. Così pure avvenne per il Tommasi Salvatore nominato senatore per la categoria terza il 13 marzo 1861.

Io non ho altro da aggiungere.

PATERNÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

PATERNÒ. Ringrazio il relatore delle informazioni che mi ha dato e non ho altro da chiedere.

PRESIDENTE. Prego il relatore di voler dare lettura della terza relazione.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGGHI. — S. M. il Re con Decreto 11 novembre 1900 ha nominato, per la categoria 17<sup>a</sup> dello Statuto, senatore del Regno Cavasola avv. Giannetto, nato l'11 dicembre 1840. La vostra Commissione dopo verificati i titoli, compresi quelli della sua prima nomina a prefetto, che risale al 6 febbraio 1837, ha l'onore di proporvi ad unanimità di voti la convalidazione della sua nomina a senatore del Regno.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si passerà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Caetani Onorato, duca di Sermoneta.

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	6

Il Senato convalida la nomina a senatore del duca Onorato Caetani di Sermoneta.

Cavasola avv. Giannetto.

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	10

Il Senato convalida la nomina a senatore dell'avv. Giannetto Cavasola.

Carnazza-Puglisi Giuseppe.

Senatori votanti . . . . .	93
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	21

Il Senato convalida la nomina a senatore del signor Giuseppe Carnazza-Puglisi.

#### Votazione di ballottaggio.

PRESIDENTE. Si procede ora ad un'altra votazione a scrutinio segreto, cioè alla votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione di finanze.

Il ballottaggio è tra i signori senatori Codronchi e Dini.

Prego il senatore, segretario, Taverna a voler fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procedo alla estrazione a sorte degli scrutatori per la votazione che si sta ora compiendo.

Risultano scrutatori i senatori: Tittoni, Di San Giuseppe e Astengo.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori scrutatori di voler procedere allo spoglio delle schede.

#### Giuramento del senatore Cavasola.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle aule del Senato il signor avv. Giannetto Cavasola, i cui titoli per la nomina a senatore furono testè convalidati dal Senato, prego i signori senatori Canonico e Cerruti Cesare di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Cavasola è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor avv. Giannetto Cavasola del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Vicari al mandamento di Lercara Friddi » (N. 2).**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla discussione del progetto di legge: « Aggregazione del comune di Vicari al mandamento di Lercara Friddi ».

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge.

**CHIALA, segretario, legge:**

(V. Stampato. N. 2).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**SENSALES, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SENSALES, relatore.** Signori senatori, sono frequenti le richieste che vengono fatte a riguardo di mutamenti di circoscrizioni giudiziarie. Certo, che talune derivano da ragioni serie, e meritano tutta l'attenzione del Governo e delle Camere legislative; ma possono presentarsi al nostro esame anche di quelle non appoggiate a cause da considerarsi favorevolmente.

Circoscrizioni sanzionate in remoti tempi, e che ora riescono gravose, o per difficoltà di comunicazioni, o per mutate condizioni economiche; per aumento di popolazione od altre circostanze permanenti è di necessità vengano modificate, perchè la giustizia è un grande bisogno del vivere civile: non così quelle che si vorrebbero modificate per cagioni estranee alle urgenze del paese.

Fu questa la ragione per la quale l'Ufficio Centrale, quando ebbe la domanda del municipio di Vicari relativa alla proposta di separazione dal mandamento di Alia per quello di Lercara Friddi, desiderò portarvi uno studio speciale; e prendere conoscenza degli argomenti che avevano determinato il parere delle autorità competenti e il voto dei Consessi elettivi locali.

E fu questa la ragione per la quale l'Ufficio Centrale ritardò di riferirne nelle ultime tornate del luglio scorso.

L'Ufficio Centrale richiese, ed ebbe dal Guar-

dasigilli tutti i documenti che sulla vertenza erano presso il Ministero.

Da essi rilevò che il municipio di Vicari aveva nelle prime deliberazioni fatto voto al Governo ed alle autorità locali perchè fosse quel comune aggregato al mandamento di Mezzoiuso; ma tutto ad un tratto si cambiò avviso, e con una domanda sottoscritta da 453 cittadini fu invocata l'aggregazione al mandamento di Lercara.

Effettivamente l'Ufficio Centrale si occupò di questo, non ostante che al Senato non si richiedesse altro che l'approvazione o il rigetto del mutamento richiesto ultimamente da Vicari, cioè di essere aggregato alla pretura di Lercara.

Ma, per sgombrare qualsiasi dubbio in proposito (specialmente perchè da parte di Mezzoiuso si facevano vive premure per l'annessione di Vicari, e fu presentato un voto a stampa nel quale si mettevano innanzi degli argomenti che meritavano di essere presi in considerazione), l'Ufficio centrale volle su tale riguardo fermare l'attenzione.

Però nei documenti trovò un rapporto del procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, nel quale rapporto si dicevano cose che rimuovevano qualsiasi incertezza.

Il voto di Mezzoiuso non poteva essere accolto per molteplici argomenti, comprendendo anche delle difficoltà provenienti dal trattarsi non solamente di cambiare il mandamento, ma di mutare altresì la circoscrizione amministrativa, giacchè Mezzoiuso appartiene al circondario di Palermo, laddove Vicari e Lercara appartengono al circondario di Termini.

Sembrò opportuno all'Ufficio Centrale che le osservazioni della Procura generale fossero trascritte nella relazione, affinchè il Senato ne avesse piena conoscenza.

Considerato adunque, che Alia donde veniva tolto il comune di Vicari, non aveva mai fatta alcuna obbiezione intorno alle ragioni per le quali Vicari instava per il tramutamento; che Mezzoiuso per l'insieme delle ragioni esposte dalla Procura generale non poteva essere preferito a Lercara, rimaneva a valutare i vantaggi che il comune di Vicari avrebbe dalla nuova aggregazione ottenuti.

E non v'erano dubbi.

Ai vantaggi per la facilitazione delle comuni-

LEGISLATURA XXI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1900

cazioni, inquantochè Vicari dista da Lercara solamente 18 chilometri, mentre è da 23 chilometri separata da Alia; si aggiungano i vantaggi per le condizioni a riguardo della residenza e della difesa, che può offrire Lercara Friddi, grosso comune, importante per commercio e coltura, condizioni che non poteva offrire Alia.

Bene a ragione adunque la istanza della popolazione di Vicari aveva trovato favorevole accoglienza tra le autorità locali e nel Consiglio provinciale; ed il Senato, a parere dell'Ufficio centrale, può serenamente approvare il progetto di aggregazione del comune di Vicari al mandamento di Lercara Friddi, come già ottenne i suffragi della Camera elettiva.

Questo è quanto mi occorreva di esporre.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

Il Comune di Vicari è separato dalla pretura di Alia ed aggregato a quella di Lercara-Friddi a datare dal 1° gennaio 1901.

(Approvato).

#### Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per Decreto Reale a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un Commissario nella Commissione di finanze.

Senatori votanti 89.

Il senatore Codronchi, ebbe voti 44

» Dini . . . . . 41

Schede bianche 4.

Proclamo eletto a membro della Commissione di finanze il senatore Codronchi.

#### Discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato.

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato.

**GUARNERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GUARNERI.** Prego la cortesia del Senato di voler rinviare a domani questa discussione.

L'ora è un po' tarda, e il tema è di grandissima importanza.

Vi sono dippiù molti oratori iscritti per questa discussione generale, e credo che la miglior cosa sarebbe di procedere con certo ordine di continuità. Per cui rinnovo la preghiera di rimandare questa discussione a domani.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del senatore Guarneri di rimandare, cioè, la discussione di questo Regolamento alla seduta di domani.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Prego il signor senatore, segretario, Colonna D'Avella di dar lettura del progetto di legge.

**COLONNA D'AVELLA, segretario, legge:**

(V. Stampato n. VII: documenti).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola spetta al senatore Guarneri.

**GUARNERI.** Cedo la parola al senatore Gadda, secondo iscritto, riservandomi di prenderla in seguito.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

**GADDA.** Mi permetto di pregare il Senato di usarmi una cortesia. Per un incomodo di salute che ho avuto in questi ultimi tempi, aveva domandato al Senato un congedo, e gentilmente il Senato me lo ha accordato. Vedendo però che era stato messo all'ordine del giorno questo progetto di legge intorno alle modificazioni del regolamento sull'Alta Corte di giustizia, ho creduto mio dovere, avendo qualche osservazione a fare, d'intervenire alle sedute del Senato e mi sono recato apposta a Roma.

Cra, pregherei il Senato di concedermi di parlare seduto, perchè effettivamente rimanendo in piedi ho qualche sofferenza.

Se il Senato me lo accorda, non ho che ringraziarlo.

Voci. Sì, sì.

GADDA. Ringrazio il Senato.

Io desideravo di far presente al Senato alcune mie considerazioni, per le quali mi pare che l'interpretazione che noi abbiamo dato finora all'art. 37 dello Statuto, non sia quella che risponde al pensiero del legislatore.

Ci è voluto in me un certo sforzo morale per fare tale dichiarazione in Senato. Quantunque altra volta io avessi accennato ai dubbi che io ho, pure doveva sentire sempre una certa titubanza a formularli innanzi al Senato, perchè può sembrare che questo privilegio che il Senato ha di giudicare i propri colleghi nei reati comuni, sia un privilegio, che costituisca decoro al Senato e sia una garanzia per il senatore.

Io credo che potrò dimostrare però che non è di decoro per il Senato l'averne un privilegio che offende l'eguaglianza civile, la quale è la base della giustizia.

Noi abbiamo tutto il nostro Statuto che è informato al concetto di questa uguaglianza civile.

Noi abbiamo che i cittadini sono uguali tutti in faccia alla legge.

Noi abbiamo la disposizione che nessun cittadino può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Dunque a me pare che per lo meno si dovesse dubitare se questo fosse un vero privilegio che desse decoro al Senato, mentre offende l'uguaglianza dei cittadini nell'esercizio della giustizia.

Riflettendovi poi con mente riposata, e dirò anche facendo tesoro della pratica esperienza, perchè oramai abbiamo una esperienza di diversi anni delle funzioni di quest'Alta Corte di giustizia, mi sono convinto che i procedimenti giudiziari nei reati comuni non possono innanzi al Senato svolgersi con competenza tranquillante.

Io comprendo l'Alta Corte di giustizia nelle materie politiche, quando si tratta della sicurezza dello Stato, dei reati d'alto tradimento, quando si tratta di giudicare i ministri che sono accusati dalla Camera dei deputati: allora comprendo l'altezza della missione conferita al Senato, perchè allora noi siamo in una posizione superiore alle altre istituzioni del Regno, noi sediamo custodi e vindici della costituzione dello Stato,

E notate, innanzi a quest'Alta Corte costituita

per l'art. 36 dello Statuto, tutti i cittadini sono giudicabili: non è Foro speciale pel senatore. Questa è la vera Alta Corte, la sola.

Quando invece il Senato discende alle funzioni di Foro speciale per giudicare i senatori nei reati comuni, non è più l'Alta Corte di giustizia, quale era concepita per l'art. 36 e quale il legislatore l'aveva creata.

Ora vi pare che questo concetto del Foro speciale per i reati comuni armonizzi colle idee di eguaglianza che sono la base di ogni altra istituzione civile, e dirò anche la base dell'attuale convivenza sociale?

A me sembra un'offesa a tale diritto d'uguaglianza, ossia un'offesa a quella giustizia che vuole tutti i cittadini eguali innanzi alla legge.

Se ciò è, non può essere decoro del Senato il fruire di un simile privilegio.

A me pare che il Senato, per lo stesso modo con cui è costituito, per le categorie di cittadini da cui è tolto, non può ben funzionare come corpo giudicante. Come, infatti, si può pretendere che tanti senatori, generali, scienziati, artisti, proprietari, che pure nell'insieme costituiscono la maggioranza del Senato, si trasformino improvvisamente in altrettanti giudici?

Notate che, secondo le attuali proposte di regolamento, il numero legale dell'Alta Corte per giudicare è di 50, e noi dovremmo convertire di un tratto 50 senatori in 50 giudici? E si abbia ben presente che non si tratta di giurati che giudicano del fatto, ma di veri giudici che applicano la legge e pronunciano sentenza.

La magistratura giudiziaria è un sacerdozio, a cui si perviene con lungo e profondo studio del diritto, e con una pratica coscienziosa ed assidua.

Ora il Senato, con tutti gli elementi di superiorità e di valori speciali che costituiscono la sua nobiltà e grandezza, sarà sempre un corpo politico e non è possibile che si converta in corpo che amministra giustizia nei reati comuni.

In pratica avviene che, quando il Senato funziona da tribunale speciale per i senatori, accusati di reato comune, vota sulle conclusioni della Commissione d'accusa e d'istruttoria, e ciò è certamente una grande garanzia, perchè quelle Commissioni saranno sempre composte

di magistrati, o almeno di persone versatissime nel diritto, in guisa che il votare le loro conclusioni è una quasi certezza che il Senato giudica bene, giudica secondo giustizia.

Ma ciò non basta al senatore. Noi dobbiamo essere convinti di giudicare secondo la nostra coscienza, e non secondo quella di alcuni nostri colleghi, per quanto superiori per ingegno e per lealtà. La nostra convinzione non può essere creata che dalla coscienza nostra, non può essere fondata nella coscienza altrui. Tutto ciò ne convince che non si conferisce al decoro del Senato il costituirlo foro speciale per i reati comuni, mentre diamo uno sfregio ingiusto alla magistratura giudiziaria, togliendo alla sua competenza il giudicare nei reati comuni tutto un ceto di persone ed un ceto così elevato come è quello dei senatori.

Per conseguenza a me pare che nell'interesse stesso del decoro del Senato, noi dovremmo persuaderci che l'interpretazione, che noi diamo all'art. 37, di creare un tribunale speciale per giudicare noi stessi, nuoce o per lo meno non giova al vero decoro del Senato.

Qui mi fermo a considerare una gravissima eccezione che alcuni miei colleghi, conoscendo il mio modo di interpretare il privilegio senatorio, mi hanno espresso. Essi, mentre pure sentivano la importanza e verità delle mie considerazioni, concludevano però che l'art. 37 dello Statuto non potrebbe interpretarsi diversamente da quello che è scritto, e che occorrerebbe una legge per modificare lo Statuto. Se questa eccezione fosse insuperabile, dichiarerei subito che abbandonerei ogni proposta di riforma, perchè credo che il peggiore dei mali sarebbe il toccare lo Statuto, l'Arca Santa, sulla quale fondiamo la costituzione del Regno.

Io sono convinto però che noi possiamo arrivare alla riforma del nostro Regolamento ed all'abbandono del tribunale speciale con una logica interpretazione dell'art. 37 e senza bisogno di alcuna legge. Cercherò di dimostrarlo, ma intanto voglio farvi subito considerare che il foro speciale, come non giova al decoro del Senato, non giova a garantire la indipendenza del senatore.

Infatti con questo tribunale speciale, il senatore è collocato in una posizione inferiore a quella di tutti gli altri cittadini; mentre tutti possono ricorrere contro una sentenza che li

colpisce, il senatore non ha modo di ricorrere contro una sentenza dell'Alta Corte, perchè non vi ha giudice superiore all'Alta Corte, e qualunque senatore dovrà subirne senza reclamo il giudizio.

A me pare che in questa questione il Senato debba anche considerare che un senatore, in forza di questo procedimento speciale, si trova in una situazione strana. Infatti, appena vi è una querela, da chiunque venga (e noi tutti possiamo avere dei nemici, tanto che sotto l'apparenza di una querela si può talvolta mascherare una calunnia, un ricatto) basta questa querela perchè, con una ordinanza, il presidente del Senato dichiara convocata l'Alta Corte di giustizia per giudicare il tale senatore, e noi sappiamo che una tale ordinanza diventa subito di pubblica ragione. In seguito, il senatore avrà tutte le garanzie di un procedimento regolarissimo; ma frattanto soffrirà gravi angosce, passerà dei momenti di vera pena, perchè è un'offesa al suo buon nome il sentir ripetere in tutti i giornali che il Senato è convocato in Alta Corte di giustizia per giudicarlo.

Ora domando io: che razza di privilegio è questo in cui il senatore non ha modo di reclamare contro la sentenza e nello stesso tempo vede pubblicare da per tutto che esso è chiamato a render conto di sé innanzi all'Alta Corte di giustizia? È un vero privilegio a danno del senatore.

Questo tribunale speciale riesce poi di vera offesa al diritto comune, quando lo si considera in rapporto ai terzi cittadini, che si trovino per connessione di causa coinvolti in un processo con un senatore.

Allora la competenza come tribunale superiore spetta all'Alta Corte, la quale deve procedere a giudicare col senatore il terzo cittadino che è correo nel processo.

Ora, come non deve ripugnare al sentimento della giustizia un procedimento che porta via il cittadino dal suo giudice naturale per trascinarlo dinanzi a un corpo politico, per essere da quello giudicato? Il Senato, funzioni pure come magistrato giudiziario, non cesserà mai di essere corpo politico, sia per la sua composizione, sia per le sue principali funzioni di legislatore. Il cittadino si vedrà quindi tolto al suo giudice naturale, si vedrà processato con procedimento, che non è quello del Codice co-

mune, e per di più non avrà diritto a reclamare, perchè, come ho detto, contro l'Alta Corte non vi ha giudice superiore a cui ricorrere. La privazione del diritto di appellare, è qualche cosa di grave, a me pare quasi un diniego di giustizia. Il terzo deve così forzatamente subire una condizione così anormale, così contraria a quella che lo Statuto gli aveva garantito; poichè lo Statuto gli garantisce, col l'art. 71, *che nessun cittadino può essere distolto dai suoi giudici naturali.*

Ora, davanti a questo fatto, la Commissione, che ha sentito la gravità delle conseguenze che ne derivavano, ha cercato di toglierne o diminuirne i gravi inconvenienti, ed attribuisce alle Commissioni d'istruttoria e d'accusa la facoltà di rimandare, secondo le circostanze, quei cittadini che si trovino coinvolti con un senatore in un procedimento per reato comune, dinanzi ai tribunali ordinari. Ma questa disposizione, se ben la si considera, riesce un rimedio peggiore del male, perchè fa dipendere dall'arbitrio delle Commissioni il creare una competenza giudiziaria diversa. Si unisce al procedimento anormale anche l'arbitrio e l'ineguaglianza di trattamento.

Questa ineguaglianza di trattamento che la Commissione propone non è che una confessione del procedimento difettoso in cui ci ingolfiamo. Se la giustizia fosse amministrata quale al cittadino compete, non si andrebbe a cercare un rimedio alla situazione giuridica che abbiamo erroneamente creata.

Di più in questo rimedio proposto dalla Commissione si cela un pericolo che è assolutamente ancora più grave di quello che abbiamo voluto evitare. Date a giudicare lo stesso processo a giudici diversi, ne deriva necessariamente la conseguenza che potranno pronunciarsi due sentenze opposte. Questo è un fatto gravissimo. Quelle due sentenze saranno la prova che l'una o l'altra è ingiusta, toglieranno la fiducia nella giustizia della magistratura e soprattutto faranno torto al Senato, perchè effettivamente è il Senato che col suo privilegio va a creare questa situazione dolorosa che offende il sentimento della giustizia.

Vi può essere più grave offesa alla giustizia di due sentenze opposte nello stesso processo? Non è questa la prova, la certezza che l'una o l'altra delle sentenze è ingiusta? E la esecu-

zione di tali sentenze opposte come potrà effettuarsi? Una condanna ed un'assoluzione sullo stesso fatto!

Ora sarà inevitabile un conflitto morale nella esecuzione di due opposte sentenze. Ed i conflitti, miei signori, fra l'alta Corte di giustizia e la magistratura giudiziaria, lo avete già detto voi stessi, sono inestricabili, non si possono derimere.

Il Senato si è già occupato altra volta di tale questione, e non è molto tempo, ed era anche allora relatore lo stesso illustre relatore dell'attuale Commissione. Allora il Senato aveva creduto che la Corte di cassazione di Roma avesse offeso la prerogativa dell'Alta Corte di giustizia ed ha nominato una Commissione di legali perchè studiasse come provvedere in tale conflitto. Ora quella Commissione ha concluso che il conflitto fra l'Alta Corte di giustizia e la magistratura giudiziaria non ha alcuna possibile soluzione, e quindi ha raccomandato al guardasigilli che desse istruzioni al pubblico ministero di impedire che simili conflitti avessero a sorgere, perchè effettivamente sono di impossibile soluzione.

Ora noi col creare la possibilità di sentenze opposte pronunciate per una parte dall'Alta Corte, quale tribunale speciale, e d'altra parte da un tribunale ordinario, noi andremo a suscitare conflitti che non avranno una soluzione possibile!

Io prego il Senato a considerare anche questo lato della questione.

Innanzi a tutti questi inconvenienti è possibile che il Senato non cerchi modo d'impedirli? Che non cerchi di sanare la situazione gravissima che viene formandosi in causa di un privilegio che gli è nocivo? Non nasce naturale, doveroso, il dubbio che noi diamo all'art. 37 dello Statuto una interpretazione erronea, e che non poteva esser tale la mente del legislatore?

Cosa voleva il legislatore coll'art. 37? Voleva porre il senatore in una situazione indipendente, voleva dargli tutela, garanzia che in qualunque caso non potrebbe essere molestato dal potere esecutivo, mentre dava al senatore la facoltà di giudicare lo stesso Governo.

Ma questa garanzia come viene stabilita nella letterale disposizione dell'art. 37, non è reale, perchè il senatore sarà sempre esposto ad un processo, ogni volta che vi sia una denuncia,

od una querela; mentre la vera garanzia della sua indipendenza è d'impedire che il senatore sia processato quando un processo viene ad offenderlo le sue prerogative e l'esercizio delle sue libere funzioni di membro dell'Alta Corte.

Noi dobbiamo dare all'art. 37 quello stesso significato che lo Statuto dà per la tutela del deputato; cioè dobbiamo giudicare, non già se il senatore sia colpevole del reato di cui è accusato, ma giudicare se debba procedersi contro il senatore o se debba impedirsi che l'autorità ordinaria abbia a procedere contro di lui.

Questo è il concetto che mi pare doveva avere il legislatore, il quale concetto armonizza con tutte le disposizioni del nostro Statuto, e questo concetto è quello che dà una vera tutela al senatore, perchè tutte le volte che la sua indipendenza può correr pericolo, avrà nel Senato la sua difesa, perchè il Senato non permetterà che si proceda contro di lui.

Io, sino dalle mie prime parole, ho dichiarato che, se l'interpretazione che io propongo esigesse una modificazione allo Statuto, io non farei alcuna proposta, perchè credo che assolutamente sarebbe il più grave errore toccare lo Statuto; ma io ho creduto e credo che si può arrivare colla interpretazione logica della legge al provvedimento da me esposto.

Lo Statuto può essere interpretato senza che una interpretazione sia una riforma, e ne abbiamo già molti esempi; vi sono diverse disposizioni dello Statuto, che non vengono eseguite alla lettera.

Non parlerò della guardia nazionale che era una istituzione portata dallo Statuto, e che venne abolita. Dirò solo che, pel disposto dell'articolo 36 del nostro Statuto, il quale crea davvero l'Alta Corte di giustizia collo più delicate ed importanti funzioni, questa dovrebbe nei delitti d'alto tradimento pronunciare sentenza. Invece per giudizio del Governo non è costituita l'Alta Corte, e si mandano alle assise i Passanante, i Bresci, gli Acciarito, che, per la natura del reato, dovrebbero giudicarsi dall'Alta Corte di giustizia. E perchè fa ciò il Governo? E perchè noi troviamo regolare e giusto quel suo operato? Perchè noi crediamo che l'art. 36 possa essere interpretato non alla lettera, ma nel suo spirito. Il Governo non sottopone alla firma del Re il decreto che costituisce l'Alta Corte e per questa astensione crea

la competenza delle assise nei reati d'alto tradimento, che per ragione di materia spetterebbero all'Alta Corte.

Ora il Governo potrà col sottoporre o non sottoporre alla firma sovrana un decreto, creare una competenza, mentre la competenza giudiziaria non può derivare che dalla legge?

Il Governo fa così, e ripeto, fa bene, perchè effettivamente l'interpretazione che egli dà all'art. 36 è quella che è reclamata dalla situazione. E noi, Senato, non potremmo dare un'interpretazione all'art. 37 che in fondo non cambia un nostro privilegio, ma solo lo diminuisce e lo regola, armonizzandolo con lo Statuto? E non potremmo noi restringere un privilegio che ci riguarda?

Pensate che facciamo un regolamento che è una legge per noi, e lo facciamo per l'art. 61 dello Statuto, che ne dà attribuzioni legislative, come la stessa nostra Commissione giustamente osserva.

È un fatto che questo regolamento ha per noi valore di legge, e non potremmo noi dare un'interpretazione legale obbligatoria a queste disposizioni che riguardano il solo Senato?

Ripeto, se si trattasse di creare una istituzione nuova, se noi volessimo attribuirci qualche diritto che fosse fuori dello Statuto, allora comprenderei che vi osti la ragione fondamentale — e noi non possiamo e non dobbiamo toccare allo Statuto, — ma noi non facciamo niente di nuovo, limitiamo solo un privilegio, interpretandolo in armonia al complesso dello Statuto, uniformandolo alle disposizioni generali delle leggi comuni.

Io a questo punto dovrei venire ad una conclusione e presentare una mozione.

Però, io credo opportuno e conveniente, direi quasi doveroso, per quella deferenza che devo portare ai miei colleghi, di attendere prima di presentare alcuna mozione la discussione che sarà per farsi.

La mia mozione sarebbe semplicissima: di dare all'art. 37 l'interpretazione che il Senato ha diritto di giudicare se debba procedersi o meno contro un senatore.

Udrò volentieri i miei colleghi e la Commissione.

Tutti siamo ispirati dallo stesso desiderio, che anzi tutto rimanga intatto lo Statuto, e nel tempo stesso sia provveduto, il meglio che si

può, al decoro del Senato ed alla garanzia dei senatori come membri dell'Alta Corte di giustizia, perchè oggi si verifica un fatto molto strano.

Noi nell'andamento attuale dell'Alta Corte che cosa vediamo? Che il Senato, per l'art. 36 è la vera Alta Corte di giustizia, che deve decidere dei gravi reati contro la sicurezza dello Stato, e di alto tradimento, che deve giudicare i ministri quando sono accusati dalla Camera dei deputati; quest'Alta Corte, che conferisce al Senato un ufficio altissimo, effettivamente non funziona.

Invece funziona esclusivamente il tribunale speciale che è un privilegio dannoso al senatore, e che offende la eguaglianza dei cittadini.

Noi siamo testimoni ogni giorno di un continuo lavoro di demolizione delle istituzioni conservative: noi vediamo che scrittori di meritata fama, professano la teoria che il Senato vitalizio debba essere riformato coll'introdurvi l'elemento elettivo; innanzi a questi tentativi di riforma del Senato, noi che siamo convinti essere il Senato vitalizio una vera forza conservatrice, essere un argine necessario contro le intemperanze di una Camera che deriva dalle elezioni a suffragio tanto allargato; noi dobbiamo dimostrare coi fatti che sappiamo per nostra iniziativa attuare quelle riforme che le condizioni attuali esigono.

Noi dobbiamo dimostrare che, coordinandola collo Statuto, noi accettiamo quella interpretazione che è voluta dal sentimento generale di quella eguaglianza civile che si impone.

Ringrazio il Senato della sua benevola attenzione.

PRESIDENTE. Signori senatori. La responsabilità del mio ufficio m'impone di fare una dichiarazione, per evitare ogni equivoco in questa discussione.

Io non ho voluto interrompere l'onorevole senatore Gadda, sia per i riguardi personali che merita, sia altresì perchè credo che in una ampia discussione generale si possano toccare anche argomenti che hanno una lontanissima attinenza col soggetto in discussione. Ma non si creda però che, trattandosi di votare un regolamento, io possa permettere che si muti una interpretazione che costantemente per cinquant'anni è stata data ad articoli dello Statuto.

Ciò potrà essere solo argomento di legge,

ma non di un regolamento discusso ed approvato da una sola delle Camere.

L'articolo dello Statuto che ci autorizza a fare questo regolamento...

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE... La prego di non interrompere... L'articolo dello Statuto che ci autorizza a fare questo regolamento, parla della facoltà del Senato di determinare il modo per adempiere alle sue attribuzioni, ma non gli dà la facoltà di determinarle. Sarebbe strano che il Senato potesse liberamente da sè solo estendere o diminuire la sua competenza giudiziaria. Voi sapete bene che il Senato ha sempre custodito gelosamente tale sua competenza, e dico competenza e non privilegio, perchè non è cosa gradita nè per chi giudica nè per chi è giudicato.

Nel 1897 il presidente del Senato si accorse che una deliberazione giudiziaria poteva aver leso questa competenza, e si approvò in seguito l'ordine del giorno preciso, il quale riaffermò l'interpretazione che da cinquant'anni è stata data all'art. 37 dello Statuto.

Io non dico che non possa discutersi se questa interpretazione sia, o no, conforme allo spirito dello Statuto, ma ciò non può farsi che per legge, giacchè non si può determinare la competenza d'un corpo giudiziario, se non per legge. Se noi stabilissimo una nuova competenza, i tribunali non la riconoscerebbero, perchè essi non possono riconoscere che una legge. Quindi non vi è altra via aperta, che questa: proporre un progetto di legge, il quale dovrà naturalmente passare per la trafila prescritta dal regolamento ai progetti di iniziativa dei senatori.

Io non sono quindi autorizzato a mettere in discussione, e tanto meno in votazione, una proposta riguardante una modificazione di interpretazione ad alcuni articoli dello Statuto, diversa da quella che è stata sinora accettata.

Fatta questa dichiarazione, io permetterò, dal momento che dell'argomento si è parlato, che se ne discorra ancora, ma non ammetterò che vengano fatte proposte di tal natura, perchè io dichiaro fin d'ora che non potrei metterle in votazione.

Do ora facoltà di parlare all'onorevole Gadda.

GADDA. Ho chiesto di parlare per fatto personale. Come il Senato comprende, è effettivamente una questione tutta personale quella che

ora mi fa l'egregio nostro presidente. Non so perchè egli dica *a priori* che la mia proposta non è accettabile. Egli doveva allora, secondo me, discendere al suo posto di senatore, e parlare in opposizione a quello che ho detto io. D'altronde come può farmi dire che io voglio modificare lo Statuto, mentre ho detto l'opposto? Come può opporsi a mettere la mia proposta in votazione, mentre non ho ancora fatta alcuna proposta? Io ho detto che l'art. 37 va interpretato diversamente, e mi pare, che, come senatore, avevo diritto di fare una siffatta osservazione.

Io, ripeto, mi sbaglierò; anzi ho già detto che accetterò le migliori proposte che faranno i miei ottimi colleghi, quando non urteranno i principi da me propugnati.

Non potera quindi l'onorevole presidente dire ora che non metterà in votazione la mia proposta. Prima di fare una proposta, volevo sentire la Commissione e gli altri oratori che avessero voluto prendere la parola, perchè allora formulerò sul risultato della discussione il mio concetto.

Se la maggioranza del Senato andrà nelle idee dell'onor. presidente, io vedrò se e quale proposta dovrò fare. Non so poi comprendere come il signor presidente dica di aver tollerato che io parlassi.

Ma io ho parlato per un diritto mio, come senatore; ho domandato la parola all'onor. presidente il quale me la ha accordata. Quindi io non ho violato nessuna delle disposizioni del nostro regolamento. Io confido che il Senato mi accorderà anche questa volta la solita benevolenza.

PRESIDENTE. Io non ho mosso dei rimproveri al senatore Gadda: ho detto solo che in una discussione ampia si potevano anche toccare degli argomenti da lontano attinenti a quello in discussione: io ho voluto togliere soltanto ogni equivoco, perchè ella, senatore Gadda, accennava ad una proposta che avrebbe fatto in seguito, ed intesa a variare l'interpretazione che finora è stata data ad alcuni articoli dello Statuto.

Io ho espresso il mio convincimento ed ho fatto noto al Senato in qual modo intenda regolare la discussione e nulla più.

Fatta questa dichiarazione, interrogo il Senato se creda di continuare nella discussione, oppure, stante l'ora tarda, di riavviarne il seguito a domani...

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rimandato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Aggregazione del comune di Vicari al mandamento di Lercara Friddi (N. 2).

II. Seguito della discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato (N. VII *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Licenziato per la stampa il 1° dicembre 1900 (ore 11.33).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.